



Ordinanza n. 3/2025 T.F.  
Proc. n. 3/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 2/2025 R.G. T.F.

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 3/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 2/2025 R.G. T.F.  
Nella seduta del 28.10.2025 ha adottato la seguente

### ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ex art. 38.2 e 38.3, Reg. Giustizia, a carico di:

- [redacted] nato a [redacted] il [redacted], tesserato Fitarco per il [redacted];
- [redacted], nato a [redacted] il [redacted], tesserato Fitarco per la [redacted].

Visto l'atto di deferimento del 20.10.2025;

Vista la istanza di proroga delle misure cautelari ex art. 38 co. 2, Reg. Giustizia;

Vista l'Ordinanza T.F. n. 2 del 04.06.2025;

Visto l'art. 38, Reg. Giustizia;

Vista l'istruttoria e gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28.10.2025, l'Avv. Riccardo Veltri e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

\* \* \*

### FATTO e DIRITTO

Con atto del 27.05.2025, all'esito di iniziale segnalazione e successive indagini di rito, il Procuratore Federale notificava a questo Tribunale la richiesta di misure cautelari di urgenza ex art. 38.2, Reg. Giustizia, nei confronti del [redacted] e del [redacted], identificati come in epigrafe, invocando per:

- "[redacted] la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti (...)"
- "[redacted], la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti".

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



world archery



world archery  
europe

www.fitarco.it



A supporto di detta istanza, l'Accusa deduceva presunti comportamenti di abuso psicologico, molestia e abuso sessuale posti in essere dal [REDACTED], nei confronti [REDACTED].

Medesima richiesta era formulata anche nei confronti del [REDACTED], in ragione di asserite gravi condotte omissive riguardo le azioni poste in essere dal [REDACTED].

Con prima Ordinanza T.F. n. 1 del 28.05.2025, emessa ex art. 38, commi 2 e 3, Reg. Giustizia, il Tribunale Federale, ravvisati i presupposti in diritto propri della procedura di urgenza, accoglieva l'istanza della Procura, applicando, con provvisoria immediata esecuzione, ad entrambi i tesserati, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, sino al termine delle indagini preliminari.

Con successiva Ordinanza T.F. n. 2 del 04.06.2025, emessa all'esito di rituale audizione degli interessati ex art. 38, co. 3, Reg. Giustizia, il Collegio, definitivamente pronunciando, confermava il proprio iniziale pronunciamento.

Nello specifico, sulla scorta delle coordinate interpretative offerte dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr. Sez. I, Decisione n. 25/2025), il Tribunale riteneva, sia pur con deliberazione sommaria tipica di detto giudizio, che gli addebiti di cui in premessa trovassero piena conferma nel materiale probatorio offerto dalla Procura, riscontrando *"la rilevanza e la attendibilità delle deposizioni rese in audizione [REDACTED] [in atti], le cui ricostruzioni dei fatti, se, da un lato, hanno in pieno confermato i contenuti della iniziale segnalazione anonima, dall'altro, hanno offerto ulteriori -e ancor più specifici- elementi, gravi, precisi e concordanti, in alcun modo contraddittori tra loro, in merito alla particolare gravità delle condotte contestate ai due incolpandi"*.

Contestualmente, il Collegio riteneva provato *"anche il requisito del periculum in mora, posto che le condotte ascritte - risalenti e reiterate nel tempo secondo le denunce delle stesse atlete - risulterebbero a tutt'oggi ancora in essere e, per l'effetto, in ragione dei consolidati rapporti tra i due autori e delle posizioni di rilievo nel contesto federale, replicabili nel corso di future attività sportive e federali, anche con diverse sfumature comportamentali, in contesti differenti ed ulteriori rispetto a quelli scrutinati dall'Accusa"* (cit. Ordinanza T.F. n. 2/2025).

Con rispettivi atti di reclamo, entrambi i tesserati adivano la Corte Federale di Appello insistendo per la revoca delle misure cautelari, ritenendo insussistenti i fatti contestati.

Con successiva Ordinanza C.A.F. n. 1/2025, il Giudice federale di secondo grado rigettava entrambe le impugnazioni, confermando integralmente la citata Ordinanza T.F. n. 2/2025 e disponendo, per l'effetto, che tutte le misure cautelari in essa contenute restassero *"pienamente efficaci ed operative"*.

La Corte di Appello condivideva, al riguardo, quanto statuito dal Tribunale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del procedimento *de quo* (*"...come correttamente rilevato dal Giudice di*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





primo grado, sussistono gli elementi caratterizzanti la misura cautelare, ossia fumus e periculum”), ponendo l’attenzione, in particolare, sulla rilevanza e sulla attendibilità delle deposizioni rese [REDACTED] [REDACTED] (“Le ricostruzioni dei fatti hanno sia confermato i contenuti della iniziale segnalazione anonima che offerto elementi ulteriori, non contraddittori, in merito alla gravità delle condotte contestate. Quanto poi al periculum in mora, le condotte ascritte - risalenti e reiterate nel tempo secondo le denunce delle stesse atlete - risultano replicabili nel corso di future attività sportive e federali”).

Con successivo atto di deferimento del 20.10.2025, notificato al termine delle indagini, il Procuratore Federale spiegava istanza di proroga delle misure cautelari in essere ex art. 38 co. 2, Reg. Giustizia, ivi evidenziando, a fondamento della propria richiesta, che “ad oggi non sussistono elementi di segno contrario per consentire una revoca della stessa misura. Anzi il compendio probatorio conferma ancor di più gli elementi su cui poggiano le misure cautelari sospensive in essere, che poggiavano “solo” sulla prima parte dell’attività istruttoria. Non solo non sono emersi elementi di segno contrario, ma anzi le successive testimonianze hanno evidenziato la gravità delle condotte e la necessità di “contenerle” nel futuro”.

Nello specifico:

- con riguardo al [REDACTED] il quale non ha svolto in questa fase attività difensiva, ad avviso dell’Accusa tale scelta “non consente tuttavia di considerare eventuali elementi di segno contrario per rivalutare le esigenze cautelari, che pertanto appaiono concrete ed attuali, ed anzi rafforzati dagli ulteriori atti di indagine svolti successivamente alla prima richiesta di applicazione misura”;
- con riguardo al [REDACTED] il quale, a differenza del [REDACTED], ha svolto articolate deduzioni difensive, la stessa Procura ha evidenziato “come non siano emersi elementi tali da richiedere una revoca della misura cautelare” a suo carico; ha posto l’accento, a tal fine, sulla circostanza che “il [REDACTED] si rendeva firmatario di una comunicazione ufficiale in ambito federale relativo all’invito [REDACTED]” e che “tale invito, per altro, risulta “verificato” [REDACTED], organo che dovrebbe essere garante del rispetto delle misure cautelari in essere sul proprio territorio, mentre invece si è reso concorrente nella violazione unitamente al [REDACTED].

In data 28.10.2025, alla udienza in camera di consiglio ritualmente notificata alle parti ex art. 38.2 e 38.3 R.G., erano presenti innanzi al Collegio, mediante collegamento telematico, il Procuratore Federale e le parti rappresentate dai rispettivi difensori.

In tale sede, il Procuratore, ravvisati gli estremi del caso, insisteva per l’accoglimento della richiesta di proroga delle misure cautelari contenuta nell’atto di deferimento.

Di contro:

- l’Avv. Alessandro Malossini, per il Sig. [REDACTED], richiamava quanto già rappresentato in atti, riguardo la difesa del proprio assistito;

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





- l'Avv. Marco Zanghi, per il Sig. ██████████, confermava, anch'egli, quanto già rappresentato nei propri scritti, evidenziando, in particolare, il venir meno delle esigenze cautelari in capo a detto tesserato; riscontrava, al contempo, la irrilevanza della documentazione allegata dal Procuratore Federale a supporto di tale richiesta.

Il giudizio era quindi trattenuto in decisione.

L'esame dei fatti di causa induce il Collegio a ritenere fondata, seppur con delibazione sommaria tipica del giudizio in esame, la richiesta di proroga della sospensione cautelare invocata dalla Procura Federale.

Va premesso, al riguardo, all'esito di un primo esame degli atti di causa, come la ricostruzione offerta dai tesserati non sia idonea a scalfire il quadro indiziario complessivamente raccolto dall'Accusa, risolvendosi, in questa sede, come osservato dalla stessa Corte Federale di Appello, *"in valutazioni alternative prive, allo stato, di idonea efficacia demolitoria. Non risultano in particolare smentite le gravi condotte in termini di molestia verbale, fisica e psicologica protrattesi per anni da parte del ██████████, né le condotte omissive, permissive e intimidatorie, del ██████████"*.

A ciò deve aggiungersi, seppur a mero supporto del predetto convincimento, quanto attestato dalla Procura Federale (ed acquisito agli atti del procedimento) in ordine alla condotta tenuta dal ██████████, relativamente ad *"una comunicazione ufficiale in ambito federale relativo all'invito ██████████"* ove compariva in atti il nome del predetto tesserato, facendo evidentemente ipotizzare un suo coinvolgimento in detto evento ufficiale della Federazione, in violazione del disposto cautelare.

Restano agli atti, pertanto, condotte di eccezionale potenzialità offensiva, tali da far ritenere corretta al Collegio la richiesta di proroga della sospensione cautelare in essere per il ██████████ e per il ██████████, di cui alla Ordinanza T.F. n. 2 del 04.06.2025, sino al termine del giudizio disciplinare.


#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone la proroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.2 e 38.3 R.G. della sospensione cautelare in essere, posta a carico del Sig. ██████████ e del Sig. ██████████, di cui alla Ordinanza T.F. n. 2/2025, sino al termine del giudizio disciplinare.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)  
Avv. Sabina Maroncelli (Componente)  
Avv. Riccardo Veltri (Componente, Estensore)

Depositata in data 30.10.2025

*In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP

